

RELAZIONE DEL PRESIDENTE al Consiglio Nazionale del 24.07.2026

Il Regolamento elettorale della FNOFI: metodo, responsabilità e tutela della democrazia ordinistica

Care Colleghe e cari Colleghi,

il Regolamento elettorale rappresenta uno degli atti più delicati che una Federazione nazionale sia chiamata ad adottare.

Esso non disciplina semplicemente aspetti organizzativi, ma definisce le regole attraverso cui la professione esercita uno dei suoi diritti fondamentali: quello di eleggere i propri rappresentanti istituzionali.

Per questa ragione, il Comitato centrale ha affrontato la materia con la piena consapevolezza della precisa ed importantissima responsabilità attribuitagli dall'ordinamento.

Era necessario procedere per tempo per consentire a ciascun ordine territoriale di prepararsi a tale appuntamento e d'altra parte per definire le regole del gioco per tutti i nostri iscritti: si tratta di un approccio che appartiene ad una cultura della trasparenza, certezza e legittimità che il Comitato centrale e la Federazione, pur nella giovane esperienza, hanno sempre inteso perseguire.

Inoltre, è di ogni evidenza che vi è un rapporto di leale cooperazione con il Ministero vigilante che, proprio sul regolamento elettorale, mantiene un doveroso controllo e che, pertanto, deve avere il tempo e la possibilità di un esame approfondito. Colgo peraltro l'occasione per ringraziare la DGRUPS che ha voluto, lo scorso mese di maggio, chiarire inequivocabilmente durata del nostro mandato e poteri degli Organi ordinistici e federativi.

Inoltre, era necessaria un'opera di adeguamento rispetto al Regolamento vigente che faceva inevitabilmente riferimento alla prima fase istitutiva del nostro Ordine professionale autonomo.

Il quadro normativo vigente attribuisce infatti alla Federazione nazionale la potestà di disciplinare, mediante apposito regolamento, le modalità operative delle operazioni elettorali, prevedendo altresì che le modalità telematiche eventualmente adottate dagli Ordini territoriali siano oggetto di validazione da parte della Federazione stessa.

L'ordinamento interno della FNOFI individua, quindi, nel Comitato centrale l'organo competente all'esercizio di tale potestà regolamentare.

Si tratta, dunque, non di una facoltà esercitata discrezionalmente sul piano politico, ma di una precisa responsabilità istituzionale, che il Comitato centrale è chiamato ad assumere nell'interesse dell'intera comunità professionale.

E, proprio perché pienamente consapevole della rilevanza e dell'estrema delicatezza di tale responsabilità, il Comitato centrale ha ritenuto di non limitarsi ad una mera valutazione interna.

Ha invece scelto di percorrere la strada più rigorosa, attenta e più autorevole possibile.

Sono stati pertanto separatamente incaricati due tra i maggiori Giuristi italiani viventi, unanimemente riconosciuti quali massimi studiosi del diritto pubblico e del diritto amministrativo, i Professori **Sabino Cassese** e **Aristide Police**, affinché esprimessero ognuno un parere pro veritate sul quadro normativo vigente, sull'estensione della potestà regolamentare della Federazione e, in particolare, sulla disciplina delle modalità telematiche di svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali.

E, voglio rimarcare, la scelta di acquisire due distinti pareri *pro veritate* non rispondeva ad un'esigenza meramente formale.

Essa rappresenta, al contrario, la precisa volontà del Comitato centrale di fondare un atto regolamentare di straordinaria importanza sul massimo livello di approfondimento scientifico e giuridico disponibile, oggi, nel nostro Paese.

Un Ente pubblico che esercita una potestà regolamentare così rilevante, non deve infatti limitarsi ad assumere decisioni discrezionali, ma ha il preciso dovere di verificare preventivamente che ogni decisione intrapresa sia rigorosamente coerente con il sistema delle fonti, con la giurisprudenza e con i principi fondamentali dell'ordinamento.

I pareri del Prof. Sabino Cassese e del Prof. Aristide Police, attraverso un'approfondita ricostruzione della disciplina legislativa, regolamentare e giurisprudenziale, giungono, quindi, a conclusioni comuni di particolare rilievo.

Anzitutto, si riconosce che la normativa vigente attribuisce alla Federazione nazionale una specifica potestà regolamentare in materia di modalità operative delle elezioni, anche con riferimento alle modalità telematiche di voto.

I pareri evidenziano inoltre come tale potestà consenta alla FNOFI di poter individuare, nell'ambito delle modalità telematiche consentite dall'ordinamento, quelle ritenute maggiormente coerenti con i principi di personalità, libertà e segretezza del voto, tenendo conto anche delle specifiche peculiarità proprie della professione sanitaria di fisioterapista.

Ancora più significativamente, si conferma che le modalità telematiche disciplinate dal regolamento della Federazione vincolano gli Ordini territoriali che intendano avvalersi di tali modalità e che la loro inosservanza costituisce presupposto per il mancato rilascio della validazione prevista dall'articolo 1, comma 4, del D.M. 15 marzo 2018.

Infine, tenendo conto sia del quadro normativo, sia delle concrete caratteristiche organizzative della professione dei fisioterapisti, il Prof. Cassese ed il Prof. Police concludono che la FNOFI, al fine di garantire

al massimo i principi di libertà e segretezza del voto, può prevedere quale modalità telematica di votazione esclusivamente il voto elettronico presidiato, da svolgersi in ambienti predisposti o, comunque, in seggi definiti, presidiati e controllati dalle Commissioni elettorali degli Ordini territoriali, escludendo quindi il voto online da remoto.

Il Regolamento elettorale predisposto ed approvato dal Comitato centrale nasce quindi da questo percorso e non rappresenta una scelta arbitraria, né una valutazione meramente politica.

Inoltre, per la sua stesura, la Federazione ha deciso di avvalersi del supporto giuridico del Prof. **Bernardo Giorgio Mattarella**, altro Giurista di chiarissima fama nel nostro Paese.

Esso costituisce quindi il risultato dell'esercizio di una competenza attribuita dall'ordinamento alla Federazione e, dal nostro Regolamento, al Comitato centrale e, di seguito, sviluppata attraverso un'approfondita istruttoria tecnico-giuridica, affidata ai più autorevoli interpreti del Diritto pubblico italiano.

Vi è, tuttavia, un'ulteriore riflessione che il Comitato centrale ha ritenuto di compiere e che, pur non avendo un “peso giuridico”, sottintende temi attinenti alla stessa missione istituzionale degli Ordini territoriali, specie quelli delle professioni sanitarie e, mi sia consentito, specie quelli dei fisioterapisti.

Gli OFI non sono semplicemente Enti deputati alla gestione di un albo professionale.

Essi sono, innanzitutto, Enti pubblici sussidiari dello Stato, chiamati a rappresentare la professione sul territorio, a promuoverne lo sviluppo, a favorire la partecipazione degli iscritti e a consolidare il senso di appartenenza alla comunità professionale.

Ed è fuori da ogni dubbio che anche (e, forse, specialmente) il momento elettorale deve essere letto in questa prospettiva.

Le elezioni degli Enti di rappresentanza istituzionale, infatti, non costituiscono soltanto il mero procedimento “tecnico-amministrativo” attraverso il quale vengono individuati gli organi di governo degli Ordini.

No. Esse rappresentano uno dei momenti di certo più significativi della vita democratica della professione.

Sono l'occasione nella quale gli iscritti incontrano il proprio Ordine, ne conoscono la sede, ne percepiscono la funzione istituzionale, partecipano al confronto democratico tra idee e programmi, instaurano relazioni con i candidati e con i colleghi-elettori e rafforzano quel senso di appartenenza che costituisce il presupposto stesso dell'autogoverno delle professioni.

Una partecipazione esclusivamente individuale e integralmente svolta a distanza rischierebbe, inevitabilmente, di impoverire questa dimensione istituzionale e comunitaria.

L'Ordine diverrebbe progressivamente un soggetto percepito soltanto come “erogatore di servizi digitali” o meramente destinatario di adempimenti amministrativi, perdendo del tutto quella funzione di luogo “fisico” della rappresentanza, della partecipazione e della costruzione della comunità professionale che il legislatore gli ha, invece, attribuito.

Naturalmente, sia ben chiaro, tale considerazione non costituisce il fondamento giuridico delle scelte regolamentari adottate.

Il fondamento giuridico del Regolamento risiede esclusivamente nella normativa vigente e nelle conclusioni dei prestigiosi pareri pro veritate acquisiti.

Essa rappresenta, tuttavia, un elemento di riflessione istituzionale che il Comitato centrale ha ritenuto doveroso valorizzare ed esporre al CN.

Una Federazione nazionale, infatti, non è chiamata soltanto a garantire la regolarità delle procedure.

Essa ha anche il compito di preservare e rafforzare la qualità della democrazia ordinistica, favorendo la partecipazione attiva degli iscritti alla vita dei propri Ordini territoriali.

È con questo spirito che il Comitato centrale ha esercitato la competenza che l'ordinamento gli attribuisce, ispirato non da soluzioni ideologiche o predefinite, ma assumendosi, fino in fondo, la responsabilità di decidere, dopo aver acquisito il più autorevole supporto giuridico disponibile e nella convinzione che il corretto equilibrio tra innovazione tecnologica, garanzie democratiche e ruolo istituzionale degli Ordini rappresenti il modo migliore per tutelare la professione, gli iscritti e, in ultima analisi, l'interesse pubblico che la FNOFI è chiamata quotidianamente a perseguire.

Il Presidente

Dott. Piero Ferrante